



Direzione generale

(protocollo e data in intestazione)

Oggetto: recupero crediti del Fondo Pensioni Sicilia derivanti da indebiti pensionistici e trattamenti di fine servizio.

Ai Dirigenti di Area e Servizi del Fondo Pensioni

E, p.c.:

Al Commissario Straordinario del cda del Fondo

Al Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del Fondo

Al Collegio Sindacale del Fondo

Al Dirigente del Servizio 13 – Dipartimento regionale della Funzione Pubblica

Facendo seguito alla nota prot. n. 11692 del 10.04.2024 con oggetto *“Regolamento per la gestione istruttoria del recupero di crediti del Fondo Pensioni, derivanti da indebiti pensionistici e trattamenti di fine servizio ...”*, già trasmessa per gli adempimenti di competenza in materia di recupero indebiti pensionistici, si evidenzia ancora una volta il doveroso esercizio dell’attività di recupero di denaro pubblico, indebitamente erogato, da parte degli Uffici del Fondo Pensioni, quale *“atto dovuto che costituisce espressione non rinunziabile di una funzione pubblica vincolata”*

Si richiamano, tal proposito, taluni principi sanciti nella recente **sentenza n.7712/2024 della 7^ Sezione del Consiglio di Stato**, la quale:

1) in primo luogo ha ribadito quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023, cioè **l'estensione della disciplina codicistica dell'indebito oggettivo ex art.2033 cc. anche nell'ambito della Pubblica Amministrazione:** in particolare *“.....nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, (...), la Corte costituzionale ha ricordato che opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., secondo la quale «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che*



Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it
www.fondopensionisicilia.it



ha pagato» e «ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda»;

2) in secondo luogo ha chiarito, confermando il prevalente orientamento giurisprudenziale vigente che **«l'azione di recupero è dovuta a prescindere dalla buona fede del dipendente "accipiens" (ex multis Corte di Cassazione sez. lavoro 20 febbraio 2017, n. 4323; Consiglio di Stato sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8737; Corte dei Conti sez. reg. controllo per il Lazio Delib. 15 giugno 2015, n. 125) precisando che il solo temperamento al principio dell'ordinaria ripetibilità dell'indebito è rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere non eccessivamente onerose (in relazione alle condizioni di vita del debitore) e tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa».**

Questa Amministrazione, in sede di verifica delle prestazioni che eroga ai cittadini, sia che si tratti di pensioni, sia che si tratti di altre prestazioni (come ad esempio anticipazione del tfs, piccoli prestiti, ecc.), può adottare un provvedimento con cui chiede la restituzione di somme indebitamente percepite (anche se sono somme pagate molto tempo prima).

La legge prevede una disciplina soltanto per le prestazioni pensionistiche. L'art. 13 della l. 412/1991 e l'art. 52 della l. 88/1989 dispongono infatti che non siano mai ripetibili le somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore. Pertanto non si può chiedere la restituzione della pensione quando sia stata liquidata come definitiva e l'Istituto abbia erroneamente versato somme non dovute. Tali somme sono ripetibili soltanto se l'errore dipende dal dolo del percettore, che ha nascosto all'Istituto dati di cui il Fondo Pensioni non era e non poteva essere in possesso.

Per tutte le altre prestazioni, diverse dalla pensione, la posizione del Fondo è quella di considerare l'indebito come "oggettivo" e quindi sempre recuperabile. La giurisprudenza ha temperato questo principio e la questione è stata portata all'attenzione anche della Corte costituzionale. La Corte, con sentenza 8/2023, ha ammesso la recuperabilità dell'indebito non pensionistico, ma in tale procedimento occorre tutelare la buona fede e il legittimo affidamento del percipiente. In particolare la Corte osserva come il canone della buona fede «vincola [l'ente previdenziale] a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore» e che è dovere dell'ente previdenziale «rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto; [perciò] la pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva». La Corte sottolinea come le particolari condizioni personali del percipiente hanno portato i giudici «a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione».



Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it
www.fondopensionisicilia.it



Resta escluso il caso in cui la prestazione venga erogata senza che sia mai stata fatta una domanda: in tali casi le somme sono sempre recuperabili.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Stato, con la sentenza indicata in esordio, ha inteso confermare l'obbligo della Pubblica Amministrazione di porre in essere l'attività di recupero delle somme indebitamente corrisposte, senza distinguere fra le diverse tipologie di versamento, tutte unificate dalla medesima logica di buon andamento economico-finanziario e di parità di trattamento, a prescindere dall'affidamento e dalla buona fede del percettore delle somme, in linea con il canone costituzionale di buon andamento.

Pertanto le SS.LL., qualora, nell'esercizio delle funzioni inerenti l'Ufficio al quale si è preposti, accertino che talune somme siano state indebitamente erogate e/o percepite, dovranno porre in essere - tenuto conto che l'unico limite gravante sulla ripetibilità dell'indebito è quello della non eccessiva onerosità del recupero - in via immediata l'attività di recupero, secondo le linee guida indicate nel *"Regolamento per la gestione del recupero crediti del Fondo Pensioni"*, di questa Amministrazione, il cui contenuto è da intendersi interamente richiamato.

Infine, ad ulteriore garanzia dell'attività della P.A., si ritiene opportuno e pertanto si dispone che nei provvedimenti amministrativi, aventi ad oggetto qualsivoglia pagamento, venga inserita una clausola di cd. *"riserva di ripetizione somme"* del seguente tenore *"Il Fondo Pensioni Sicilia si riserva di agire per la ripetizione delle somme erogate e indicate nel presente decreto qualora le stesse risultino essere in tutto o in parte non dovute"*.

Si raccomanda il puntuale adempimento di quanto sopra disposto.

Distinti saluti

Il Direttore Generale

Filippo Nasca



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it
www.fondopensionisicilia.it

